



Proposta n. _____ del _____

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 2580 DEL 20/11/2015

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: *dipendente matricola n. 1434: concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 – dal 23/11/2015 al 22/12/2015.*

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza presentata dal dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 1434, intesa ad ottenere la concessione di periodi di congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 per prestare assistenza al genitore convivente in situazione di handicap grave, dal 23/11/2015 al 22/12/2015;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, concernente modifiche alla disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, ove è previsto che il coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nello stesso art. 4, ove è previsto:

- che il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di € 43.579,06 che, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, per l'anno 2014 risulta pari a € 47.351,12 (importo complessivo) per il congedo annuale;
- che tali periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

VISTO l'art. 3 della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 3 febbraio 2012, concernente chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati alla fruizione del congedo;

RILEVATO che i figli conviventi sono legittimati alla fruizione del congedo di cui alla presente determinazione solo nel caso il cui il coniuge ed entrambi i genitori della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, il coniuge della persona in situazione di handicap grave è invalido;

CONSIDERATO che, gli altri figli della persona in situazione di handicap grave non sono conviventi;

VISTO il verbale della competente commissione medica, già presentato dal dipendente per la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992, attestante che il genitore è persona in situazione di handicap grave;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessato e le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs 28.12.2000, n. 445, anche in riferimento alla residenza anagrafica e alla coabitazione del dipendente e della persona in situazione di handicap grave;

PRESO ATTO che il dipendente non ha mai fruito di congedo allo stesso titolo e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni stabilito dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma citata per la concessione del congedo;

RITENUTO di concedere il congedo nei periodi richiesti dall'interessata, considerato che le istanze della dipendente risultano presentate oltre sessanta giorni prima della fruizione;

CONSIDERATO che la retribuzione del dipendente non è superiore a quella stabilita dallo stesso articolo 4 e pertanto, durante il periodo di congedo, deve essere corrisposto un assegno pari all'ultima retribuzione percepita;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

Di concedere al dipendente matricola n. 1434, n. 30 giorni di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, nel periodo dal 23/11/2015 al 22/12/2015, per prestare assistenza al genitore convivente in condizioni di handicap grave, con diritto a percepire un assegno pari all'ultimo stipendio percepito;

Di dare atto che il periodo di congedo è valido per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e non ai fini del trattamento di fine servizio o del TFR, né rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Provinciale del lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.

Di comunicare la concessione del congedo al dipendente matricola 383 e al Responsabile dell'U.O. interessata.

Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.

Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dr. Marco Biagini

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 23/11/2015 al 07/12/2015

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

Dr.ssa Antonina Daga